

2ª TORNATA DEL 2 LUGLIO

La pongo ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono di trasmettere tutte queste 18 o 19 petizioni relative ai segretari dei comuni agli archivi della Camera.

(Sono approvate).

**(Segretari comunali di Parma e Piacenza.
Conservazione dei loro diritti).**

DE DONNO, relatore. Signori, colla petizione 6982 il sindaco del comune di Monticelli d'Ongina trasmette una petizione dei segretari comunali delle provincie di Parma e Piacenza, ad oggetto che siano conservati i diritti da loro acquistati come impiegati governativi.

Con la petizione 7035 il sindaco del comune di Colorno, provincia di Parma, raccomanda la sorte dei segretari comunali.

Colla petizione 7783 i segretari comunali della provincia di Piacenza fanno istanza perchè presa in considerazione la loro sorte precaria, vengano dichiarati impiegati governativi e provvisti di competente stipendio e di pensione.

Colla petizione 7890 i segretari e commessi comunali delle provincie parmensi, nominati anteriormente alla promulgazione nelle provincie stesse della legge 23 ottobre 1859, sull'amministrazione comunale e provinciale, espongono alcune considerazioni tendenti a dimostrare i diritti acquisiti per la loro qualità d'impiegati governativi.

Colla petizione 7840 i segretari comunali del circondario di Pontremoli fanno istanze simili a quelle sporte dai loro colleghi delle provincie parmensi colla petizione registrata al n° 7809.

Come vedono le signorie loro, tutte queste petizioni sono dirette allo stesso scopo, vale a dire che i segretari delle provincie parmensi si rivolgono al Parlamento, dopo di avere esaurite non poche procedure presso i rispettivi Ministeri, sia nelle provincie parmensi, al tempo della dittatura, che presso il Ministero centrale, nel fine di ottenere che essi segretari comunali siano eguagliati agli impiegati governativi, e come tali godere di tutti i vantaggi che appartengono agli impiegati governativi, cioè, pensioni, promozioni...

MICHELINI. Decorazioni! (*ilarità*)

DE DONNO, relatore... e decorazioni, se vuoi; io non sono avaro, e non mi preoccupo di ciò che non mi riguarda.

Questi signori poggiano le loro domande sopra le seguenti osservazioni. Essi dicono:

1° Che la loro nomina, sospensione, rimozione o tramutamento dipendevano dal sovrano volere, in forza del decreto 16 novembre 1842;

2° Che per ammogliarsi dovevano chiedere il beneplacito sovrano, giusta il decreto dell'8 giugno 1822 (*ilarità*);

3° Che come tutti gli altri impiegati civili dello

Stato andavano soggetti alla ritenzione proporzionale sul loro stipendio per la pensione, giusta il decreto 24 dicembre 1825;

4° Che in occasione di tramutamento avevano le stesse indennità di trasporto accordate ai regi impiegati col decreto 2 giugno 1846;

5° Che non mancava loro il modo di far carriera essendo state le segreterie comunitative, pel decreto 21 novembre 1856, opportunamente classificate;

6° Finalmente, che dal servizio dei comuni passavano facilmente a quello del Governo, poichè moltissimi di essi si vedevano chiamati ad impieghi di grande importanza, mentre impiegati governativi erano tante volte promossi col passare ad uffizi municipali.

Ecco le ragioni sulle quali si fondano i petenti onde ottenere la dichiarazione che essi da impiegati municipali debbano essere elevati, come essi credono, ad impiegati governativi.

La Commissione non avrebbe durato molta fatica a far vedere che non tutte le cose esposte stanno nel fatto, e che altre siano male a proposito allegate, per esempio, quanto all'autorizzazione per prender moglie (scelgo questo caso poichè vidi che destò in qualche deputato dell'ilarità), essa si richiedeva da coloro che prendevano stipendio dal tesoro. Si potrebbe eziandio osservare che in quanto alla pensione era semplicemente previsto il caso, giusta il decreto stesso del 2 giugno 1846, articolo 4, quando avveniva che un impiegato municipale era chiamato ad un impiego governativo e viceversa; non essendo interdetto, nè poteva interdarsi tal passaggio, replico era regolato il caso della proporzione che ciascuna delle due amministrazioni doveva contribuire al pagamento della pensione, perchè entrambe facevano la ritenzione sullo stipendio dell'impiegato e non altro.

Ma senza discendere maggiormente a particolari, io credo che il Ministero abbia risposto vittoriosamente alle istanze dei signori segretari quando li richiamava a considerare la natura dell'ufficio stesso d'impiegati comunali con la diversità dell'ufficio e dello scopo che hanno gl'impiegati governativi.

Io credo miglior cosa dar lettura di una delle disposizioni ministeriali, poichè in essa stessa vi ha la soluzione che la Commissione vi andrà a proporre.

« Sebbene gl'impiegati comunali delle provincie un tempo parmensi fossero, per decreto 16 novembre 1842, nominati da quella medesima autorità che nominava gl'impiegati governativi, cioè dall'autorità sovrana, non disparve la differenza fra le due classi, nè divennero o furono mai considerati impiegati governativi e comunali.

« Questi prestavano i loro servigi ai comuni ed erano sulle casse comunali pagati; le quali cose costituivano una diversità sostanziale rispetto agl'impiegati governativi, diversità che non potè essere, nè fu tolta dal decreto che variava il modo delle nomine.

« Ammesso poi che alcuni dei comuni passassero al servizio dello Stato, è manifesto che ciò procedeva dal